



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. 179/U

Torino, 10/1/2014

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.P.R. 23/8/1988 n. 395 - art. 3;
- VISTO il C.C.N.L. Integrativo del CCNL 98/01 - art. 13;
- VISTO il Contratto Collettivo Decentrato a livello regionale per la Regione Piemonte stipulato in data 5/10/2013;
- PRESO ATTO della dotazione organica complessiva del personale in servizio presso L' U.S.R. per il Piemonte e che il numero dei dipendenti beneficiari dei permessi retribuiti non può superare il limite massimo del 3%;
- CONSIDERATO che ammontano a n. 8 le unità di personale in servizio che possono essere ammesse alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;

DISPONE

le unità di personale in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte che - per l' anno solare 2014 - sono ammesse alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nella misura massima di 150 ore, sono le seguenti:

- **BATTAGLIA Teresa**, Area III/F4 in servizio presso l' UST di Novara;
- **BERNARDI Gisella** Area II/F2 in servizio presso l' UST di Cuneo;
- **CARUSO BAVISOTTO Serena** Area III/F1 in servizio presso la DGR di Torino;
- **RODELLA Alessandra** Area II/F2 in servizio presso la DGR di Torino.

Al personale che presta servizio in regime di part-time i permessi vengono concessi in misura proporzionale alla prestazione di lavoro.

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

- permessi orari;
- permessi giornalieri.

Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione ad attività didattiche o per sostenere gli esami mentre non spettano per l'attività di mero studio.

Nell'ambito delle 150 ore deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e delle attività sopradette.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

I beneficiari dei permessi di cui sopra sono tenuti a presentare, al responsabile dell'Ufficio di appartenenza, la documentazione riguardante l'iscrizione, la frequenza dei corsi, rilasciata dall'organo competente, e/o la partecipazione ai relativi esami, subito dopo la fruizione dei permessi e, in ogni caso, non oltre il termine dell'anno solare cui i permessi si riferiscono. Sono, altresì, tenuti a documentare ogni esame sostenuto, anche con esito negativo.

In mancanza della predetta documentazione, i permessi già fruiti, verranno imputati ad aspettativa per motivi personali.

Per le modalità di presentazione della documentazione si rimanda alla normativa vigente.

Coloro i quali sono iscritti a corsi di studio di università telematiche sono tenuti anche per tali corsi alla presentazione della documentazione concernente l'iscrizione, gli esami sostenuti, nonché l'attestazione della effettiva partecipazione alle lezioni, rilasciata dall'Ente competente. In tal caso il dipendente dovrà produrre certificazione dell'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana PUPAZZONI

